



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 10/08/2009

Prot. 300/A/10142/09/108/8/3



159151

OGGETTO: Abusivismo nel settore dell'autotrasporto. Protocollo d'Intesa tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Interno. Coordinamento operativo delle azioni di controllo.

- ALLE PREFETTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

e, per conoscenza,

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO
CESENA

Premessa

L'attività di autotrasporto rappresenta per il nostro Paese un essenziale settore economico che garantisce la possibilità di sviluppo delle imprese e la pacifica convivenza tra i cittadini. Il suo ruolo strategico rispetto all'economia è confermato anche dall'attenzione che la normativa dell'Unione Europea ha dedicato alla regolamentazione di questa attività.

Basilare, in questo delicato settore, è la tutela della correttezza di tutti gli operatori e la libera concorrenza tra essi che, più di ogni altro ambito economico, può essere turbata dalla presenza di operatori abusivi o che non rispettano le regole. Tali soggetti, molto spesso, per aggirare le regole sopraindicate, pongono in essere comportamenti pericolosi per la sicurezza stradale che devono essere oggetto di incisivi e mirati interventi da parte delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

In questo contesto, ed allo scopo di tutelare più efficacemente la predetta esigenza di rispetto delle regole che sovrintendono al buon funzionamento dell'autotrasporto in Italia, il Ministro dell'Interno e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno siglato l'allegato protocollo d'intesa (All. 1) che rappresenta uno strumento operativo particolarmente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

importante, al quale le Amministrazioni interessate, attuando l'indirizzo politico del Governo in questa materia, intendono dedicare ogni sforzo possibile sia in termini di risorse umane che di impegno economico.

Obiettivo del protocollo è quello di impegnare ciascuna Amministrazione, per gli ambiti di rispettiva competenza, ad attivare ogni utile iniziativa per incrementare il numero dei controlli stradali e per migliorarne la qualità.

Il Protocollo, prevede, altresì, l'attivazione di un tavolo tecnico di studio e di proposta di eventuali modifiche normative che possano risultare funzionali al miglioramento dell'attività di controllo di questo settore.

Con la presente direttiva si intende dare concreta attuazione operativa ai contenuti del citato protocollo d'intesa allo scopo di indirizzare l'azione delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali verso il raggiungimento degli importanti obiettivi che il protocollo intende raggiungere.

1. Controllo dei vettori stranieri

Il protocollo d'intesa ha conferito particolare risalto ai controlli dei vettori stranieri che operano in Italia nell'ambito dei trasporti internazionali. Infatti, deve essere necessariamente evitato che, anche in conseguenza dell'allargamento dei confini dell'Unione Europea, alcuni vettori stranieri possano operare in modo abusivo o abbiano la possibilità di turbare impunemente le regole della concorrenza attraverso l'elusione delle norme in materia sociale o delle norme di comportamento del Codice della Strada.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Tali comportamenti, che mettono a serio repentaglio anche la sicurezza stradale, devono essere oggetto di un'azione mirata di prevenzione e, se necessario, di ferma repressione da parte di tutti gli organi di polizia stradale.

L'azione di controllo, che deve essere particolarmente intensificata in prossimità delle zone di confine, non può prescindere da un incremento dei controlli anche nell'ambito dei porti, atteso che, buona parte dei traffici stradali provenienti da paesi terzi rispetto all'Unione Europea si avvale di questa modalità di trasporto per fare ingresso nel territorio dell'Unione stessa. Essenziale, perciò, appare il contributo che, in tale ambito, può essere fornito dalle Forze di Polizia presenti in tali aree e, soprattutto, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto.

2. Controllo del cabotaggio

Il protocollo d'intesa sollecita una particolare attenzione anche nell'attività di controllo dei veicoli impegnati in operazioni di cabotaggio stradale ⁽¹⁾ che, secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 3.4.2009, può essere eseguito esclusivamente dalle imprese titolari di licenza comunitaria o di licenza SEE, la cui copia certificata conforme deve essere presente a bordo del veicolo, unitamente all'attestato del conducente nei casi previsti.

Rispetto a tali trasporti, assume significativa importanza il rispetto delle norme del citato DM 3.4.2009 che riguardano i documenti che devono trovarsi a bordo dei veicoli impegnati ed in particolare di quelli che

(1) Per «cabotaggio» si intende la prestazione di servizi di trasporto nazionale da parte di un'impresa stabilita in un altro Stato. Il trasporto di cabotaggio si esaurisce interamente nell'ambito nazionale con prelevamento e consegna della merce nel nostro Paese.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

servono a documentare la permanenza nel nostro paese ⁽²⁾ e delle disposizioni riguardanti i limiti temporali entro cui è possibile effettuare il trasporto in cabotaggio ⁽³⁾.

L'elusione di tali disposizioni, infatti, rappresenta motivo di abusivismo dell'attività di autotrasporto che turba fortemente il corretto funzionamento dei meccanismi che regolano la concorrenza nel settore ⁽⁴⁾.

3. Controllo del trasporto in conto proprio

L'abusivo impiego di veicoli per il trasporto in conto proprio, in alcuni settori di trasporto e, soprattutto in ambito locale ed urbano, rappresenta lo strumento per eludere le regole dell'autotrasporto in conto terzi. Infatti, attraverso questo illecito comportamento, possono essere eluse le rigide regole di accesso al mercato che, invece, rappresentano lo

(2) Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 3/4/2009, a bordo del veicolo che effettua trasporto di cabotaggio stradale deve essere conservata, unitamente alla copia conforme della licenza comunitaria, per ogni richiesta degli Organi di controllo, la documentazione che provi chiaramente il trasporto internazionale nel corso del quale si è raggiunto il territorio italiano, nonché, per ogni trasporto di cabotaggio in seguito effettuato, un documento che riporti almeno:

- il nome, l'indirizzo e la firma del mittente;
- il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore;
- il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci siano state consegnate;
- il luogo e la data di presa in consegna delle merci ed il luogo di consegna previsto;
- la descrizione della merce e del suo imballaggio nella terminologia comune e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali ed i numeri riportati su di essi;
- il peso lordo o la quantità, altrimenti espressa, delle merci;
- il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio»

(3) Le imprese stabilite nei Paesi comunitari o dello SEE sopra elencati, sono autorizzate ad eseguire in Italia, con lo stesso veicolo, oppure in caso di veicoli combinati con lo stesso veicolo a motore, attività di cabotaggio secondo le seguenti modalità:

- a) fino a due trasporti di cabotaggio successivi ad un trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un Paese terzo all'Italia, dopo aver consegnato, in territorio italiano, le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale (art. 1/1° comma del D.M. 3/4/2009);
- b) l'ultimo scarico relativo ad un trasporto di cabotaggio, prima di lasciare il territorio italiano, deve aver luogo entro un termine di sette giorni dall'ultimo scarico in Italia, relativo al trasporto internazionale in entrata (art. 1/2° comma del D.M. 3/4/2009).

(4) Le elusioni alle disposizioni del D.M. 3 aprile 2009, sono riconducibili alle violazioni degli articoli 26 e 46 della Legge 298/1974. Lo stesso dicasi per attività di trasporto in cabotaggio è svolto da imprese stabilite in un Paese i cui vettori non sono ammessi a svolgere tale prestazione (es. Paesi extracomunitari: Bulgaria-Romania ecc.).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

strumento per garantire la corretta e sicura gestione dell'attività di autotrasporto.

In tale ambito, che richiede soprattutto la piena collaborazione ed il massimo impegno delle Polizie Locali, devono essere significativamente aumentati i controlli che dovrebbero tendere anche all'accertamento di eventuali elusioni fiscali che sono necessariamente correlate al fenomeno dell'abusivismo di cui trattasi.

In tale settore, particolare attenzione deve essere dedicata al rispetto delle norme che impongono ai soggetti autorizzati a trasportare in contro proprio di documentare adeguatamente la provenienza delle merci trasportate. Infatti, è proprio attraverso l'elusione di tali regole che si concretizza l'illecita attività di trasporto abusivo ⁽⁵⁾.

4. Coordinamento operativo dell'attività di controllo contro l'abusivismo

Un'azione mirata di controllo, che deve essere particolarmente dedicata agli ambiti sopraindicati, non può prescindere da un'attività di coordinamento da parte dei Prefetti a cui, come articolazione operativa del Ministro dell'Interno, spetta necessariamente il delicato compito di indirizzare e coordinare l'attività di polizia stradale da chiunque espletata.

Per dare concreta attuazione alle indicazioni del protocollo d'intesa, perciò, si ritiene assolutamente indispensabile un coinvolgimento di tutte le Forze di Polizia e delle Polizie Locali affinché, ciascuna nell'ambito di rispettiva competenza, sia dato massimo impulso ad ogni attività tendente a fare emergere i citati fenomeni di abusivismo.

⁽⁵⁾ Il trasporto con veicoli immatricolati in conto proprio di merci per conto di terzi integra le violazioni degli articoli 26 e 46 della Legge 298/1974.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

I Signori Prefetti, avvalendosi ove necessario del contributo delle Conferenze provinciali permanenti, vorranno coordinare e pianificare tutte le mirate iniziative di controllo del settore che, per ciascuna Forza di Polizia, potranno avvalersi del contributo specialistico della Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato.

Nell'ambito dei controlli suddetti, ove possibile, dovranno essere impiegati gli operatori che hanno frequentato i corsi di formazione e di aggiornamento che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno hanno realizzato in questi ultimi anni ed a cui, sarà dato massimo impulso nei prossimi mesi.

5. Lista di controllo

In attuazione delle disposizioni dell'art. 6, comma 6, del D.L.vo 4.8.2008 n. 144 (*Attuazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e 3821/85/CEE*) è stata predisposta una lista di controllo (All. 2) - da compilarsi in occasione di ogni controllo su strada dei veicoli commerciali - che consentirà da una parte di rendere più agevole e rapida l'attività di controllo e dall'altra, per il tramite del Servizio Polizia Stradale, permetterà al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di svolgere le funzioni di informazione di cui all'art. 10 del D.L.vo 4.8.2008 n. 144.

In considerazione dell'importanza della raccolta dei dati contenuti nelle liste di controllo riveste per il monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo nell'autotrasporto, il Servizio Polizia Stradale sta predisponendo una procedura per la gestione informatica delle informazioni contenute nelle citate liste della quale si fa riserva di fornire ulteriori informazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6. Manuali di miglior prassi di controllo

Il gruppo di lavoro congiunto istituito dal protocollo d'intesa avrà anche il compito di predisporre manuali operativi che sintetizzino le migliori prassi di controllo. Tali strumenti operativi, la cui realizzazione sarà completa entro la fine del corrente anno, saranno resi disponibili attraverso uno spazio dedicato dei portali internet dei due Ministeri e di cui si fa riserva di dare ogni notizia al più presto.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Manganelli



Ministero dell'Interno



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
IL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA,
E
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI

*per il potenziamento e la semplificazione dei controlli di legalità nel settore del trasporto stradale
di merci*

L'anno 2009, il giorno 14 del mese di luglio, in Roma, nella sede del Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono presenti:

Il Ministro dell'Interno On. Roberto Maroni,

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Sen. Altero Matteoli,

PREMESSO

- che l'allargamento dell'Unione Europea e l'incremento degli scambi commerciali con i paesi comunitari ed extracomunitari hanno determinato l'aumento del numero di imprese e dei relativi veicoli che esercitano l'attività di trasporto di persone e di merci su strada in territorio italiano;
- che, in conseguenza della particolare situazione di crisi economica, l'autotrasporto italiano ha denunciato uno stato di crisi anche esacerbato da un aumento della concorrenza estera, che opera a costi ridotti, pur in presenza di una rilevante quantità di offerta di trasporto stradale nazionale;

- che si rende necessario intensificare l'attività di controllo sulle imprese estere e, in particolare, su quelle extracomunitarie, affinché sia garantita la legittimità delle operazioni di trasporto internazionale e la correttezza dei rapporti di concorrenza;
- che a seguito dell'emanazione del Decreto 3 aprile 2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante una nuova regolamentazione del trasporto di cabotaggio sul territorio italiano da parte di vettori non residenti, si rende necessaria una intensificazione dei controlli su tali trasporti per garantirne lo svolgimento nel rispetto del principio della libera concorrenza tra le imprese di trasporto;
- che è necessario uniformare sul territorio nazionale ed incrementare, sotto il profilo qualitativo e quantitativo - con particolare riferimento al corretto adempimento delle norme del Codice della Strada in materia di massa limite dei veicoli - l'attività di controllo su strada dei vettori commerciali attraverso l'azione sinergica, sinora positivamente sperimentata, tra la Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato e il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche mediante l'utilizzo sistematico ed intensivo dei Centri Mobili di Revisione (C. M. R.);
- che è opportuno procedere ad una valutazione della distribuzione dei Centri Mobili di Revisione, attesa l'esigenza di presidiare con maggior efficacia i punti della rete stradale sui quali si realizzano i maggiori volumi di traffico tenendo conto anche delle specifiche esigenze del territorio;
- che occorre aumentare la vigilanza sul fenomeno dell'abusivismo nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, ed in particolare dei trasporti abusivamente svolti da imprese titolari di licenze per il trasporto di merci per conto proprio e di quei soggetti che svolgono illegittimamente l'attività di autotrasporto per conto di terzi con veicoli presi a nolo;
- che è opportuno procedere ad una rivisitazione del sistema sanzionatorio applicabile ai veicoli esteri, con particolare riferimento alle sanzioni accessorie, spesso di difficile applicabilità, valutando la possibilità di introdurre modifiche normative sia al codice della strada, sia alle leggi speciali.

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1

Incremento dei controlli sui veicoli esteri

1. L'attività di controllo generale normalmente svolta dalle pattuglie delle Forze di polizia che operano sul territorio, nell'ambito dei servizi d'istituto sarà intensificata con particolare riguardo ai controlli sui veicoli adibiti all'autotrasporto di merci.
2. In particolare, nelle zone a maggior densità di traffico internazionale, individuate dai competenti uffici del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici, di concerto con il Servizio Polizia Stradale – anche tenendo conto delle specifiche realtà territoriali – saranno impiegate pattuglie, specificamente addestrate al controllo dei veicoli esteri e, in particolare, extracomunitari.
3. In tali zone saranno, inoltre, programmati specifici interventi di controllo congiunto sull'autotrasporto internazionale con l'utilizzazione dei Centri Mobili di Revisione.
4. Il Dipartimento per i Trasporti Terrestri promuoverà la formazione del personale – sia nell'ambito dei progetti già avviati, sia con ulteriori programmi – dedicati in particolar modo ai controlli sull'autotrasporto internazionale.

Articolo 2

Controlli sul nuovo regime di cabotaggio introdotto con il decreto ministeriale del 3 aprile 2009.

1. Nell'ambito dei controlli sull'autotrasporto internazionale di cui all'art. 1, una particolare attenzione sarà prestata – soprattutto nelle aree di confine, inclusi i porti – alle imprese estere che svolgono trasporti di cabotaggio stradale.
2. I controlli avranno riferimento specifico al rispetto del limite dei sette giorni di permanenza nel territorio italiano previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 aprile 2009, relativamente all'attività di cabotaggio.

Articolo 3

Trasporti abusivi di merci per conto di terzi

1. Al fine di contrastare i trasporti di merci per conto di terzi, abusivamente svolti da imprese munite di licenza per il trasporto di merci per conto proprio, ovvero da soggetti che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con veicoli anche presi in noleggio, di portata superiore a 1,5 ton. di massa complessiva a pieno carico, senza essere regolarmente iscritti all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi, ovvero sprovvisti dei necessari requisiti per l'accesso alla professione ed al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, sarà promosso - con l'interessamento dell'Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia del Ministero dell'Interno e nel rispetto delle specifiche competenze - un programma finalizzato alla realizzazione di specifici interventi di controllo da parte delle Forze di polizia.

Articolo 4

Ridefinizione delle aree strategiche del territorio nazionale per i controlli

1. I competenti uffici del Dipartimento per i Trasporti, anche sulla base dei dati operativi della Polizia Stradale e di traffico delle concessionarie autostradali, effettueranno - con cadenza semestrale - una rilevazione sui flussi di traffico e sui relativi punti d'accesso del traffico internazionale di veicoli commerciali, anche d'intesa con le Amministrazioni ed Enti locali, nonché con l'Agenzia delle Dogane.
2. La rilevazione dovrà tenere conto dell'intensità e della tipologia del traffico commerciale, della vicinanza con il confine di Stato, della presenza di porti ed interporti, e della idoneità delle aree ai fini dei controlli.
3. Sulla scorta delle rilevazioni effettuate, verrà definita una comune strategia per l'ottimizzazione dell'attività di controllo dell'autotrasporto di merci, ed in particolare di quello internazionale, nonché per l'individuazione delle aree più idonee per lo svolgimento dei servizi congiunti.

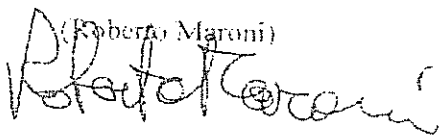
Articolo 5

Valutazione del sistema sanzionatorio

1. Presso il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici è istituito un gruppo di studio per la valutazione dell'efficacia del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al traffico internazionale.
2. Il gruppo di studio – composto da sei membri, scelti tra i dirigenti e funzionari del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio Polizia Stradale – avrà il compito di valutare l'effettiva efficacia delle sanzioni irrogate alle imprese di autotrasporto, anche estere, nonché a tutti i soggetti riconducibili alla filiera dell'autotrasporto, con particolare riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni accessorie (fermo e confisca amministrativa del veicolo, confisca amministrativa della merce, sospensione della carta di circolazione ecc.), di elaborare linee guida condivise per l'applicazione delle sanzioni e di formulare proposte di modifiche normative finalizzate alla semplificazione ed alla razionalizzazione del sistema sanzionatorio.

IL MINISTRO

(Roberto Maroni)



IL MINISTRO
(Altero Matteoli)



Roma,

13 LUG. 2009



LISTA DI CONTROLLO

relativa ai «controlli su strada in materia di autotrasporto»

Documento compilato conforme all'articolo 12/4 - c. Decreto Legislativo 21/11/2005 n. 285 e articolo 6/6 - c. Decreto Legislativo 4/8/2008 n. 144
(attuazione direttiva 2006/22/CE)
(Circolare ministeriale n. 300/A/5760/09/108/13/8 del 04/05/2009)

A. DATA E LUOGO DEL CONTROLLO				
Data	Ora	Tipo strada	Numero	Km/civico
		☐ Autostrada ☐ Strada Statale ☐ Strada Regionale ☐ Strada Provinciale ☐ Centro abitato		
Località		Comune		Provincia

B. DATI VEICOLO E REGIME DEL TRASPORTO	
Trasporto MERCI ☐	Trasporto VIAGGIATORI ☐
Nazionale ☐ Comunitario/SEE ☐ CEMT ☐	Extracomunitario ☐ INTERBUS ^[1] ☐ ASOR ^[1] ☐
Denominazione impresa _____ con sede a _____	
in _____ n. _____ Stato _____	
Immatricolazione	Punto di partenza del viaggio
Targa _____ Stato _____	Località _____
Targa ^[2] _____ Stato _____	Stato _____
Merce trasportata (indicazione particolarità del trasporto)	☐ Trasporto eccezionale o in condizioni di eccezionalità
	☐ Trasporto merci pericolose
	☐ Trasporto animali vivi
	☐ Trasporto prodotti alimentari (alimenti sfusi, alimenti surgelati, carni o prodotti ittici)
	☐ Altro

C. APPARECCHIO DI CONTROLLO	
Tachigrafo analogico	☐ Marca _____
Tachigrafo digitale	☐ Marca _____
Tachigrafo non installato o veicolo esente	☐ Motivo _____

D. DATI CONDUCENTE	
ITALIANA ☐	NAZIONALITÀ: PAESE UE/SEE ☐ PAESE EXTRA-UE ☐
Cognome e nome _____ nato a _____ (_____) il _____	
Stato di residenza _____ indirizzo _____	
identificato mediante _____	
Patente di guida esibita	Carta di qualificazione (CQC)
Italiana ☐	Controllata ☐
Paese UE/SEE ☐	Regolare ☐
Paese extra-UE ☐	Sono state accertate infrazioni ☐
Carta del conducente (tachigrafo digitale)	Documento rapporto di lavoro ^[3]
Controllata ☐	Controllato ☐
Regolare ☐	Non al seguito ☐
Sono state accertate infrazioni ☐	Sono state accertate infrazioni ☐
Fogli di registrazione (cronotachigrafo analogico)	
Controllati ☐	
Regolari ☐	
Sono state accertate infrazioni ☐	
Attestato di conducente ^[4]	
Controllato ☐	
Non al seguito ☐	
Sono state accertate infrazioni ☐	

[1] Barrare solo in caso di servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori.

[2] Indicare la targa del rimorchio o del semirimorchio.

[3] Tale documento è richiesto per tutti i conducenti (italiani, comunitari od extracomunitari) di veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi in ambito nazionale (art. 12 del D.M. 22/5/1998). I vari documenti attestanti il regolare rapporto di impiego sono stati da ultimo rideterminati dal Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori con la delibera n. 1/2005 del 27/1/2005.

[4] Tale titolo - che costituisce parte integrante della licenza comunitaria - è richiesto per i soli conducenti cittadini di Paesi extracomunitari alla guida di veicoli appartenenti ad imprese comunitarie che effettuano operazioni di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito UE.

E VERIFICHE EFFETTUATE SULL'ATTIVITA DI GUIDA

NUMERO DI GIORNATE DI LAVORO CONTROLLATE

Unità oggetto di controllo	Regolare	Infrazioni	Articolo	Numero violazioni	Estremi verbale ed eventuali osservazioni
1. Periodo di guida giornaliero	☐	☐			
2. Periodo di guida settimanale	☐	☐			
3. Osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida	☐	☐			
4. Interruzioni di lavoro	☐	☐			
5. Periodo di riposo giornaliero	☐	☐			
6. Periodo di riposo settimanale	☐	☐			
7. Fogli di registrazione ^[5]	☐	☐			
8. Dati memorizzati nella carta del conducente o nel tachigrafo digitale ^[5]	☐	☐			
9. Modulo di controllo delle assenze	☐	☐			
10. Superamenti velocità ^[5]	☐	☐			
11. Velocità istantanee ^[5]	☐	☐			
12. Corretto funzionamento apparecchio di controllo (manipolazioni, alterazioni, ecc.)	☐	☐			
13. Documenti indicati art. 16, paragrafo 2, Reg. (CE) n. 561/2006 ^[7]	☐	☐			

F VERIFICHE EFFETTUATE SULLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO MERCI

Trasporto NAZIONALE:				Trasporto INTERNAZIONALE in ambito:			
CONTO PROPRIO	Licenza	SI ☐	NO ☐	UE	Licenza comunitaria	SI ☐	NO ☐
CONTO TERZI	Veicolo immatricolato per «uso di terzi»	SI ☐	NO ☐	CEMT	Autorizzazione CEMT	SI ☐	NO ☐
CABOTAGGIO	Documentazione idonea	SI ☐	NO ☐		Libretto di viaggio	SI ☐	NO ☐
				EXTRA-UE	Autorizzazione bilaterale	SI ☐	NO ☐

F.1. DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO ESIBITA

• «Scheda di trasporto» ^[6]	SI ☐	NO ☐
• Copia del contratto in forma scritta	SI ☐	NO ☐
• Contratto di trasporto internazionale [CMR]	SI ☐	NO ☐
• Regime TIR	SI ☐	NO ☐
• Altra documentazione diversa da quella precedentemente elencata ^[9]	SI ☐	NO ☐

F.2. VIOLAZIONI CONTESTATE SU STRADA

Articolo	Estremi verbale ed eventuali osservazioni
26 comma 1 legge 6/6/1974 n. 298	☐
26 comma 2 legge 6/6/1974 n. 298	☐
7/2° comma del decreto legislativo 21/11/2005 n. 286 [sanzione art. 26/2° comma della legge n. 298/1974]	☐
46 legge 6/6/1974 n. 298	☐
61 del Codice della Strada [sagoma limite]	☐
62 del Codice della Strada [massa limite]	☐
164 del Codice della Strada [sistemazione del carico]	☐
167 del Codice della Strada [sovraccarico]	☐
142 del Codice della Strada [limiti di velocità]	Si vedano i dati riportati ai punti 10 ed 11 della precedente Sezione E
174 del Codice della Strada [durata della guida]	Si vedano i dati riportati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della precedente Sezione E

G. AUTORITA DI CONTROLLO

Contando o Ufficio di appartenenza	Nominativo e qualifica operatori	Firma

[5] Riferiti ai precedenti 28 giorni.

[6] Registrato dall'apparecchio di controllo durante le ultime 24 ore di uso del veicolo.

[7] Estratto del registro di servizio e copia dell'orario di servizio qualora nel veicolo non risulti installato l'apparecchio di controllo ed il conducente sia addetto ad un servizio regolare passeggeri in ambito nazionale od in ambito internazionale (i cui capolinea si trovino a non più di 50 km in linea d'aria dalla frontiera fra due Stati membri ed il percorso complessivo non superi i 100 km).

[8] Documento istituito ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 21/11/2005, n. 286, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 22/12/2008, n. 214, che deve essere compilato a cura del committente e deve essere conservato a bordo del veicolo adibito al trasporto delle merci per conto di terzi in ambito nazionale a cura del vettore. La «scheda di trasporto» - il cui contenuto è stabilito dal apposito decreto interministeriale - può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta, o da altra documentazione equivalente.

[9] Specificare nell'apposito campo il tipo di documento esibito diverso da quelli precedentemente elencati (ad esempio: formulario di identificazione dei rifiuti, documento di trasporto DDT, ecc.).